

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CONTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CONTINO

Nella seduta del 06/11/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con lettera alla resistente del 18 giugno 2012, la ricorrente lamentava di avere appreso da una visura che il proprio nominativo risultava segnalato alla CRIF per un prestito che negava di avere mai richiesto, in relazione al quale risultavano esservi 13 rate di rimborso inevase. La banca rispondeva indicando trattarsi di un finanziamento concesso alla cliente il 20 gennaio 2010, precisando che la somma che ne costituiva oggetto era stata accreditata sul conto corrente intrattenuto dalla garante, sul quale risultavano altresì addebitate le rate di rimborso. Allegava inoltre copia del contratto in questione.

Seguiva una comunicazione di reclamo in data 22 luglio 2013, con cui il legale della ricorrente ribadiva che questa non aveva mai richiesto il finanziamento in questione, rilevando al contempo distonie in merito alle date di stipula. Chiedeva pertanto che la banca rivedesse la sua posizione e provvedesse alla cancellazione della segnalazione della cliente dalla CRIF. L'intermediaria riscontrava il reclamo, precisando in primo luogo, in merito alle date, che una era quella in cui la richiesta di finanziamento era stata presentata, l'altra quella di concessione dello stesso. Segnalava inoltre che la garante, sul cui conto era confluito il finanziamento, aveva a breve distanza disposto un bonifico in

favore della ricorrente e di altro soggetto cointestatario con questa di un conto in sofferenza.

Insoddisfatta della risposta ricevuta, la ricorrente adiva l'Arbitro Bancario Finanziario chiedendo disporsi, accertato che la stessa nulla doveva alla banca, che questa fosse tenuta a procedere alla cancellazione del suo nominativo dalla CRIF. La cliente ribadiva di non avere, infatti, mai richiesto il prestito in questione, peraltro concesso quando la stessa risultava già impegnata nel rimborso di altri finanziamenti.

Nelle proprie controdeduzioni, la banca ribadiva che il mutuo era stato richiesto dalla ricorrente e dalla garante il 20 gennaio 2012 ed approvato dalla resistente il giorno successivo. Il relativo importo era stato erogato il 22 gennaio sul conto corrente della garante, che aveva poi immediatamente trasferito il 50% della somma su di un conto in sofferenza cointestato alla ricorrente. Concludeva quindi confermando l'esistenza del debito e la conseguente legittimità della segnalazione.

DIRITTO

La ricorrente chiede accertarsi di nulla dovere alla mutuante e quindi di disporsi che questa sia tenuta alla cancellazione del suo nominativo dalla CRIF.

La domanda merita accoglimento.

Come riportato dalla stessa intermediaria, il 20 gennaio 2012 risulta essere stata semplicemente formalizzata una richiesta di concessione di un prestito, che peraltro reca una firma illeggibile della parte richiedente e priva di autenticazione.

Il contratto di mutuo è stato concluso ed eseguito a condizioni differenti. La somma mutuata è stata infatti accreditata sul conto corrente della persona che nella richiesta figurava essere semplice garante e, sempre su questo conto, risultano essere stati addebitati gli oneri del finanziamento, come risulta dall'estratto prodotto dall'intermediaria così come tutte le rate di rimborso. Il rapporto risulta quindi essere intercorso tra la banca, quale mutuante e il soggetto indicato nella richiesta come semplice garante, quale effettivo mutuatario.

Il finanziamento in questione risulta, infatti, riconducibile all'art. 1813 cod.civ. e deve ritenersi perfezionato con la *traditio*, ossia con la messa a disposizione della somma mutuata al beneficiario, non ravvisandosi elementi che valgano a qualificare il negozio quale contratto consensuale (cfr. Cass. 3 gennaio 2011, n. 14).

La ricorrente non risulta pertanto essere la parte mutuataria e, conseguentemente, non appare corretta l'iscrizione del suo nominativo in tale ruolo nel sistema di informazioni creditizie privato. Ulteriore conferma si trae dal fatto che, in relazione alla segnalazione delle 13 rate insolute, non risulta esservi stata alcuna preventiva informazione scritta alla ricorrente in conformità alle previsioni dell'art. 4 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità dei pagamenti.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e accerta che nulla è dovuto dalla parte ricorrente alla resistente; dispone altresì che quest'ultima faccia quanto nelle sue possibilità al fine di ottenere la cancellazione del nominativo della prima nelle banche dati di rilevazione dei rischi creditizi ove è segnalata.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTAI